PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 10

Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici della carriera ausiliaria in servizio da data anteriore al 24 giugno 1955 e che almeno da tale data disimpegnino esclusivamente e permanentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, possono essere ammessi, a loro domanda, mediante esame vertente su materie di servizio, nella qualifica iniziale dei ruoli organici di detta carriera. Nei confronti di tali impiegati si prescinde dal possesso del titolo di studio. Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 2 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 marzo 1962, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-del-personale-dell-amministrazione-autonoma/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it